



# Città di Jesolo

Provincia di Venezia

Polizia Locale

**Ordinanza n° 75 /2012**

## IL DIRIGENTE DEL VI° SETTORE

**Premesso** che la Giunta Comunale nell'interesse della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'incolumità dei cittadini, con delibera n. 70 del 18/3/99 ha istituito le Zone a Traffico Limitato dettando le linee guida per l'istituzione, l'attuazione e la regolamentazione delle stesse;

**Visto** che la succitata delibera demanda al dirigente responsabile l'attuazione e la regolamentazione della circolazione e del rilascio di permessi agli aventi diritto;

**Considerato** che anche per il 2012 si prevede un notevole afflusso di persone e veicoli data la valenza turistica della nostra Città;

**In ottemperanza** a quanto disposto dalla succitata D.G.C. n. 70/99, ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione, della prevenzione dall'inquinamento e della salvaguardia delle utenze più deboli della strada quali i pedoni, si ritiene di dover adottare anche per l'anno in corso adeguati provvedimenti di limitazione del traffico nelle zone maggiormente interessate all'afflusso turistico, come individuate nella già citata Delibera della Giunta Comunale;

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 34 del 17/03/1999 di regolamentazione per il rilascio di permessi di transito agli aventi diritto e per la circolazione e la sosta in deroga di determinate categorie di utenti e veicoli;

**Preso atto** della direttiva del Sindaco secondo la quale a causa le avverse condizioni meteo presenti nell'attuale periodo è opportuno spostare il periodo di istituzione della zona a traffico limitato, di cui all'ordinanza n°69 del 16/5/2012 causa lo scarso afflusso di persone e veicoli;

**Vista** l'ordinanza n° n°69 del 16/5/2012;

**Visti** gli articoli: 1 comma 1°, 3 punto 54; 7 comma 1° l. ett. a e commi 4° e 9°, 158 comma 2° lett. l; 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

## O R D I N A

La parziale modifica dell'ordinanza n° n° 69 del 16 /5/2012, disponendo che il periodo di istituzione delle zone a traffico limitato trovi applicazione, per le motivazioni sopra menzionate, a far data dal 08 giugno 2012 anziché dal 24/5/2012; le rimanenti disposizioni rimangono inalterate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92 ; Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n°1034.

Al settore tecnico di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

E' fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

**Dalla Residenza Municipale, li 24/5/2012**

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Giulia SCARANGELLA**